



REGOLAMENTO COLLEGIO DEI PROBIVIRI

30/05/2008

Approvato dal Consiglio Direttivo del 30.05.2008 e ratificato dall'assemblea dei Soci del 21.06.2008

1) Scopo

Premesso che lo scopo statutale del Collegio dei Probiviri è quello di valutare con rapidità ed imparzialità i contenziosi tra Soci e i comportamenti ritenuti indegni dei Soci, il regolamento che segue intende disciplinare certi aspetti del contenuto degli articoli 5, 6 e 22 dello Statuto.

Il Collegio dei Probiviri esprime il giudizio richiesto dal Consiglio Nazionale a cui convergono le richieste agli Organi Nazionali e Periferici, dei singoli Soci o terzi.

Il Collegio ha il potere di attivazione d'ufficio in presenza di situazioni che reputa in contrasto con il Codice Deontologico e di ciò ne da notifica al Consiglio Nazionale.

2) Istruttorie

Il Consiglio Nazionale e gli altri organi associativi, sia come tali che nella persona dei loro componenti, sono tenuti a fornire, su richiesta, informazioni e pareri al Collegio stesso quando utili allo svolgimento delle sue funzioni; il Collegio dei Probiviri può avvalersi di esperti estranei all'Associazione, per ottenere pareri in caso di necessità particolari.

3) Formazione del Collegio giudicante

Un Probiviro che sia o si ritenga coinvolto, anche indirettamente, in una situazione sulla quale il Collegio esprime un parere/giudizio, per ragioni di opportunità si asterrà dai lavori relativi.

4) Tempi operativi

Il Collegio farà il possibile per adempiere alle sue funzioni con la massima celerità, portando a termine comunque ogni suo incarico non oltre 180 giorni dall'inizio della pratica.

5) Aree di intervento

- a) Il Collegio svolge la sua attività a tutela della deontologia professionale e dell'immagine della TP ed i suoi interventi si esplicano in forma di giudizio disciplinare.
- b) Il Collegio nella sua attività di giudizio fa riferimento allo Statuto e alle Norme Deontologiche della TP, al Codice di Autodisciplina e alle leggi vigenti.
- c) Il Collegio verificherà che lo Statuto e le norme deontologiche siano portate a conoscenza di tutti i Soci e in caso di criticità le comunicherà al Consiglio nazionale
- d) Il Collegio potrà costituirsi, su richiesta delle parti, come collegio arbitrale per vertenze di carattere professionale, come da articolo 6 dello Statuto.

6) Procedure

Nei procedimenti nei confronti dei Soci il Collegio dei Probiviri seguirà la seguente procedura:

- 1) Comunicazione alla parte dell'inizio del procedimento entro 30 giorni dalla nomina del relatore, che ha ampia facoltà di raccolta di elementi.
- 2) Contestazione alla parte degli addebiti e sviluppo dell'attività istruttoria da parte del relatore.
- 3) Dibattito in udienza, discussione immediata in Camera di Consiglio, successiva lettura del dispositivo alla parte e stesura dell'atto completo entro 30 giorni dalla decisione.

7) Sanzioni disciplinari:

- a) L'ammonizione orale o scritta; il primo sarà irrogato nei casi giudicati di minore importanza.
- b) La censura, diversamente dai 2 tipi di ammonizione, sarà pubblica, restando decisione del Collegio la forma di pubblicazione nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e sarà improntata al rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di privacy
- c) La sospensione, fino al massimo di anni 2, dall'Associazione sarà pure resa pubblica nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e sarà improntata al rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di privacy. Questo provvedimento ha decorrenza immediata.
- d) La radiazione dall'elenco dei TP o dall'Albo dei TPP con conseguente esclusione dalla Associazione, proposta dal Collegio con ampia motivazione, deve essere ratificata dall'Assemblea a maggioranza semplice; in attesa di ratifica vige la sospensione. La radiazione sarà resa pubblica nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e sarà improntata al rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di privacy.